

Federico Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*. Milano: FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 229..

Concetto da un lato estremamente antico, dall'altro solo recentemente oggetto di formalizzazione, la *Restorative Justice*, o "giustizia riparativa", è oggi argomento di estremo interesse e centro di numerose riflessioni. In una tradizione penalistica reo-centrica come quella occidentale le istanze di coinvolgimento delle vittime di reato, generalmente ignorate dal sistema penale tradizionale, si fanno spazio con sempre maggior forza. Proprio questa estraneità del soggetto vittima di lesione al processo penale porta a discutere di un modello di giustizia che possa inglobare anche quest'ultimo e che trovi il suo scopo ultimo non tanto nella punizione del reo quanto nella riparazione da parte di quest'ultimo delle conseguenze del reato commesso.

Argomento come si può intuire di grande fascino, la *Restorative Justice* non si pone tuttavia come una struttura dalle fondamenta giuridiche e filosofiche pacificamente riconosciute: in mancanza di una formalizzazione universalmente riconosciuta dei principi su cui essa si basa, troppe scuole di pensiero, troppe interpretazioni ed applicazioni differenti hanno contribuito in questi anni a stendere intorno alla *Restorative Justice* una cortina di fumo attraverso la quale scompaiono i limiti e si confondono i concetti.

Conscio di ciò, Reggio si ripropone, attraverso l'individuazione, l'analisi e la critica di quelli che egli individua come "opinioni condivise" sulla giustizia riparativa, di "ripulire" il concetto di *Restorative Justice* dall'eccesso di costruzioni e di interpretazioni soggettive e di rendere rigoroso lo studio di tale materia secondo un'ottica giuridico-filosofica, col fine di restituire al pubblico uno strumento, chiaro nei suoi elementi teorici nucleari, di finalmente universale interpretazione e comprensione.

Diviso in due parti, *Giustizia dialogica* si presenta a prima vista come un libro di facile lettura. Effettivamente abile nell'affrontare le principali tematiche oggetto di discussione, Reggio, con uno stile semplice e preciso, chiaro e neutrale, dopo una breve introduzione sul concetto di *Restorative Justice*, imposta la sua ricerca individuando quelli che, a suo parere, sono i principali "luoghi comuni", o opinioni condivise, del *restorative paradigm*: "alternatività", "community" e "restoration", per poi passare, nella seconda parte del libro, ad una più approfondita analisi e critica "volta a selezionare - per utilizzare le parole dell'autore -, fra le possibili interpretazioni, quali possano dirsi preferibili", scrutandone potenzialità e limiti. Il lavoro di rigorizzazione teorica che si ripropone l'autore giunge così a compimento, restituendo al pubblico uno strumento "ripulito" e di universale comprensione.

Reggio apre il primo capitolo dando una "definizione d'uso" della *Restorative Justice* ed introducendone i vari strumenti. Rileva come, seppur in presenza di un'universalità di termini e di argomenti significativi riguardanti la *Restorative Justice*, i contorni concettuali di tale approccio rimangano indefinibili. Condividendo il timore di Zehr, che "le intenzioni iniziali siano poi tradite dai successivi sviluppi, in particolare nella prassi", e scettico sul fatto che l'approccio della *Restorative Justice* possa effettivamente arrivare a proporsi come alternativo alla giustizia ordinaria quando al suo interno "sembra presentare molte possibili interpretazioni tra loro alternative", l'autore si ripropone di ridefinire la cornice concettuale del paradigma ri-

*storative* secondo un'ottica teorico-giuridica e filosofica. E lo fa, con l'obiettivo dichiarato di trovare una base universalmente "accettabile" e condivisibile analizzando, interpretando e criticando quelle che individua come "endoxa", opinioni comuni, caratteristiche universalmente riconosciute come essenziali della *Restorative Justice*: "alternatività", "community" e "reparation".

L'indagine di Reggio è tuttavia solo al principio: le stesse premesse universalmente riconosciute come fondanti sono soggette a diverse interpretazioni; necessario quindi per poter procedere ad una critica (cui è dedicata la seconda parte del libro) sarà individuare e analizzare tali differenti interpretazioni, cogliendo la sfumatura effettivamente maggiormente condivisibile. Così la "alternatività" viene intesa con la duplice accezione di "totale alternatività al modello" o di "alternatività di scopi ed obiettivi rispetto al modello corrente della giustizia penale"; la *community* a sua volta presenta da un lato difficoltà di identificazione (chi ne fa parte?), dall'altro difficoltà di localizzazione nello schema *ristorative* (è oggetto, soggetto o fine ultimo della riparazione? Infine è il concetto stesso di *restoration* ad essere passato al vaglio dall'autore, che ne riporta e illustra i diversi approcci interpretativi: la *encounter theory*, secondo la quale il centro dell'interesse della *Restorative Justice* risiede nell'incontro fra vittima e reo, e il raggiungimento di un accordo viene considerato come secondario rispetto al riconoscimento della reciproca umanità; la *transformative theory*, secondo la quale il tessuto sociale alla radice del conflitto diventa centrale in quanto estremamente influente sull'evento delittuoso; infine la *reparative theory*, che afferma l'imprescindibilità della riparazione della lesione, arrivando anche all'estremo di considerare l'incontro fra vittima e reo, per quanto importante, non fondamentale.

Illustrate e chiarite le possibili differenti interpretazioni delle tre *endoxa*, Reggio, nella seconda parte del volume, sottopone a un vaglio critico ciascuna di esse, cercando di "espungere quelle linee interpretative di cui emergano esiti contraddittori o, comunque, incapaci di garantire al modello *restorative* un'autonoma consistenza concettuale" e di "far emergere alcuni concetti e strutture argomentative tali da permettere alla *Restorative Justice* di convogliare la sua carica propositiva all'interno di una cornice teorica più coerente e, auspicabilmente, più rigorosa".

Il primo capitolo della parte seconda è, come abbiamo già detto, dedicato al principio della "alternatività". Come illustrato precedentemente al modello *purista* propugnato da Paul McCold, che vede la *Restorative Justice* come cosa "totalmente altra" rispetto al modello tradizionale, ed alla quale Reggio rinfaccia il mancato riferimento alla riparazione e il conseguente ridursi del paradigma *ristorative* ad una semplice forma procedimentale di soluzione consensuale delle controversie, si contrappone quello *massimalista* di Lode Walgrave, che propone una diversa visione della giustizia, dei suoi scopi e strumenti, non sempre tuttavia inconciliabili con quelle del modello tradizionale, e che non prescinde dalla riparazione come elemento fondamentale, arrivando anzi all'estremo di ammetterne la coercibilità. Punto fondamentale della visione di Walgrave è la compatibilità e la possibile (anzi, doverosa) armonizzazione fra sistema tradizionale e *Restorative Justice*. È proprio questa visione più moderata, secondo Reggio, a rendere tale impostazione più realistica e, in ultima istanza, preferibile.

Per superare la contrapposizione fra *Restorative Justice* e modello tradizionale Reggio fa riferimento alla logica del dialogo come base comune ad entrambi i modelli: “appare coerente con l’impostazione stessa della *Restorative Justice* – sostiene l’autore – individuare tra i fini del diritto e della giustizia quello di consentire la soluzione dialogica e ragionata di un conflitto. [...] In quest’ottica – Reggio continua – possono essere letti come diverse modalità attuative di una ricerca di ragioni condivisibili intrinseca all’esigenza di impedire che la composizione del conflitto sia abbandonata alla sola volontà”. Importante per arrivare a tale conclusione l’analisi del problema del *consenso* tra le parti nella risoluzione della controversia: Reggio si propone, riportando le due visioni *purista* e *massimalista*, di studiare la natura del consenso nel modello *restorative*: se da un lato si considera sufficiente la mera espressione del consenso fra le parti per giungere a una risoluzione della controversia, dall’altro ci si chiede se importi anche il procedimento, “inteso sia come metodo, sia come insieme delle acquisizioni e delle motivazioni attraverso le quali si è formato tale incontro di volontà”. Una osservazione risulta tuttavia necessaria in merito al dibattito sul consenso che Reggio presenta, soprattutto per la conseguente comprensibilità della natura dello strumento-mediazione: trattando in generale degli strumenti della *Restorative Justice*, Reggio non scende nel particolare delle differenze tra la mediazione “conciliativa”, di stampo più negoziale e votata al raggiungimento di un accordo con oggetti diritti disponibili, e la *victim-offender mediation*, i cui obiettivi ruotano intorno al concetto di “relazione”, riferendosi di volta in volta all’una o all’altra, con il rischio di creare al lettore inesperto una confusione di concetti.

Se in questo primo capitolo la ricerca di Reggio è certamente interessante ed accurata, sembra tuttavia, agli occhi di chi scrive, che manchi di un ultimo, importante tassello: nella sua esplorazione l’autore si limita a verificare quale delle interpretazioni originali sia preferibile per dare un’accezione universale al principio, omettendo tuttavia di mettere successivamente alla prova la validità del principio stesso: l’impressione è che, sebbene si opti per un concetto più moderato di alternative rispetto al modello giuridico tradizionale, questa non venga mai messa in discussione, senza che venga neppure presentata la possibilità che la *Restorative Justice* possa essere un modello *integrativo* di quello tradizionale.

Stabilita ad ogni modo una base comune, quella dialogica, che possa permettere di superare la contrapposizione fra *Restorative Justice* e modello tradizionale, Reggio affronta il concetto della “*community*”. Nel cercare quindi di darvi una spiegazione condivisibile, egli indaga quali possano essere le motivazioni della sua presenza, incontrando, di fatto, tre approcci: la visione “anti-statalistica”, che individua nel paradigma della *community* una reazione all’ordine statale, “colpevole” dell’espropriazione del conflitto nei confronti del singolo individuo; il principio di “controllo sociale indiretto” (o di “*reintegrative shaming*”), che attribuisce l’onere e la capacità di prevenzione e composizione del conflitto alla *community* stessa; infine la corrente del *Sociological Communitarianism*, che tenta di bilanciare ordine sociale ed autonomia individuale, partendo dalla visione dell’uomo che si basa sull’insieme di relazioni da egli intessute. Per spiegarla con le parole di Reggio, che si rifanno al concetto dell’*ubuntu* sudafricano, “è grazie al riconoscimento di un altro che ogni individuo diventa consapevole non solo della propria identità ma anche della propria

dignità di persona”. Da qui, continua, “emerge con maggior chiarezza e rigore a che cosa si riferiscano i sostenitori della *Restorative Justice* quando constatano che il reato, in quanto violazione di una persona, colpisce necessariamente un soggetto, un insieme di relazioni ad esso connesse, e, più in generale, la *community*: essi hanno colto che il reato ha una struttura necessariamente ‘plurioffensiva’ [...]”. Anche qui, come nel primo capitolo, dopo aver esplorato così approfonditamente l’origine interpretativa del concetto, sembra tuttavia mancare il passo finale che potrebbe rendere l’opera di Reggio più accessibile anche ad un pubblico più pragmatico. Rimane infatti oscuro chi, concretamente, componga tale “comunità”, una volta compreso che si tratta di un insieme di relazioni.

Arriviamo quindi all’ultimo capitolo di questa seconda parte, dedicato all’analisi della “riparazione” quale *endoxa*. Ricordiamo che, nella prima parte, Reggio aveva illustrato i diversi approcci interpretativi, o teorie, al concetto di *restoration: encounter e transformative*, al centro della cui attenzione si trovava la risoluzione del conflitto, e, dall’altro lato, quella *reparative*, incentrata sull’esigenza di porre rimedio alle conseguenze lesive del reato. Emerge chiara in questo passaggio l’opinione dell’autore: non si può, in un’ottica di *Restorative Justice*, prescindere dall’elemento della riparazione delle conseguenze del reato (per quanto poi Reggio non si spinga a dare esempi concreti di quella che potrebbe essere una “riparazione”); tolto questo, quello che rimane è una semplice forma di incontro informale. Quest’approccio, che tanto deve al lavoro di Howard Zehr, si contrappone nettamente alla tendenza reo-centrica del modello tradizionale di giustizia penale: un sistema che si limiti a punire l’offensore dimenticandosi della vittima non è un sistema equilibrato, e pertanto neppure “giusto”. Al contrario, auspica l’autore con Zehr, è da ricercare un sistema che consideri tanto il coinvolgimento nel processo quanto la riparazione effettiva del danno.

Ed eccoci alla conclusione: esplose qui la voce di Reggio che, nell’invocazione di un riavvicinamento all’Umano (non a caso il capitolo conclusivo verrà intitolato “il ritorno all’umano”), a una giustizia che possa ricordarsi e prendersi cura anche della vittima, lancia il suo messaggio al suo pubblico, riconsegnando uno strumento ora semplificato e di più semplice comprensione.